



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.14755/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare II e VII

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Disegno di legge "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi dei commi da 24 e 40, dell'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n.549" (Reg.Gen.n.409)
(Delibera G.R. n.1901 del 5 dicembre 2008)**

Ad iniziativa della Giunta Regionale – Assessore D'Antonio Mario -
Depositato il 16 dicembre 2008

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**II Commissione Consiliare per l'esame;
VII Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **22 GEN. 2009**

IL PRESIDENTE



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
1901	05/12/2008	8	4	1

Oggetto:

Proposta di disegno di legge regionale a iniziativa della Giunta Regionale concernente :Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi dei commi da 24 a 40 dell'articolo 3, legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : A787B56629A48C27BA76446BAC034C014554C4F5

Allegato nr. 1 : DECF0B6B053353DD45C38F8A550B3C3FD5815B74

Allegato nr. 2 : 6B407AC768B4F534C5D275F23A71EFC0DB562310

Frontespizio Allegato : 5E61EBAEF6DD515EB63C52DFE5D8283B26211DA0

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 409





Area

Settore

8

4

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 05/12/2008

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Proposta di disegno di legge regionale a iniziativa della Giunta Regionale concernente :Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi dei commi da 24 a 40 dell'articolo 3, legge 28 dicembre 1995, n. 549.

1)	Presidente	Antonio	BASSOLINO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Antonio	VALIANTE	
3)	Assessore	Ennio	CASCETTA	
4)	"	Andrea	COZZOLINO	ASSENTE
5)	"	Gabriella	CUNDARI	
6)	"	Mariano	D'ANTONIO	ASSENTE
7)	"	Alfonsina	DE FELICE	
8)	"	Corrado	GABRIELE	
9)	"	Walter	GANAPINI	ASSENTE
10)	"	Nicola	MAZZOCCA	
11)	"	Angelo	MONTEMARANO	
12)	"	Claudio	VELARDI	ASSENTE
	Segretario	Maria	D'ELIA	

Consiglio Regionale della Campania

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 409

Prot. Gen. 2008.0014755/A

Del: 16/12/2008 10.48.27

Da: CR A. SERASS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che, con l'art. 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- che, al comma 29 del medesimo articolo, nello specificare i limiti minimi e massimi della tassazione applicabile per ciascuna delle tipologie di rifiuti ivi indicate, tra l'altro, è stabilito che l'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo e che, in caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni si intende prorogata la misura vigente;
- che, al successivo comma 30, tra l'altro, è altresì previsto che *"con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione"*;
- che al comma 38 è stabilito che per l'anno 1996 il tributo sia dovuto nella misura minima;

CONSIDERATO

- che la finalità della prestazione imposta de qua, così come indicato dallo stesso Legislatore, all'art. 3, comma 24, legge 549/1995 richiamata, è rappresentata dal *"favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima e di energia"*;

RITENUTO

- che, per dare piena attuazione alle finalità del tributo speciale in parola occorra:
 - ✓ disciplinare in maniera organica la materia esercitando l'autonomia riconosciuta dalle norme statali di riferimento ed in coerenza con le stesse;
 - ✓ esercitare, nei limiti riconosciuti dall'Ordinamento, la facoltà di stabilire ed applicare, per le diverse tipologie di rifiuto e modalità di conferimento degli stessi, aliquote differenti tendendo ad incentivare anche attraverso l'utilizzo delle leva fiscale specifica *"la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima e di energia"*;
- che, pertanto, si debba assumere l'iniziativa di sottoporre al Consiglio Regionale la proposta di progetto di legge regionale ai sensi dell'articolo 41 del vigente statuto della Regione Campania anch'essa allegata sub a);

PRESO ATTO E TENUTO CONTO

- delle osservazioni di cui al parere reso dal Capo Ufficio Legislativo del Presidente, in data 27/10/2008, a seguito dell'esame congiunto dello schema di disegno di legge eseguito con lo stesso Ufficio legislativo e i rappresentanti dell'Assessorato all'Ambiente.

VISTI

- L'articolo 41 dello Statuto della Regione Campania
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549.
- La legge 27 luglio 2000, n. 212
- La legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni

PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende per integralmente trascritto:

- 1- di proporre al Consiglio Regionale della Campania il disegno di legge regionale avente ad oggetto **"Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi dei commi da 24 a 40 dell'articolo 3, legge 28 dicembre 1995, n. 549"** allegato sub a) al presente provvedimento;
- 2- di approvare l'allegata relazione accompagnatoria sub b) della proposta di disegno di legge regionale di cui al punto 1;
- 3- di trasmettere la presente deliberazione, completa degli allegati disegno di legge e relazione accompagnatoria, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per gli adempimenti consequenziali, al Settore "Finanze e Tributi" dell'A.G.C. 08 "Bilancio, Ragioneria e Tributi", nonché al Settore "Stampa, Documentazione e Informazione" per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.1901	del	05/12/2008	AREA 8	SETTORE 4	SERVIZIO 1
------------------	----------	-----	------------	-----------	--------------	---------------

OGGETTO :

Proposta di disegno di legge regionale a iniziativa della Giunta Regionale concernente :Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi dei commi da 24 a 40 dell'articolo 3, legge 28 dicembre 1995, n. 549.


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE 1 ASSESSORE 1		<i>Assessore D'Antonio Mario</i>	_____	_____
DIRIGENTE SETTORE		<i>Dr. Russo Ciro</i>	_____	_____
IL COORDINATORE AREA		<i>Dr. De Angelis Fernando</i>	_____	_____

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	05/12/2008	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	09/12/2008

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma

Norme in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3, commi da 24 a 40, legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)

Articolo 1

Finalità

1. La presente legge disciplina l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di seguito denominato "tributo", in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di seguito indicata come "legge statale", al fine di disciplinare l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso tributario amministrativo.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.

Articolo 2

Anagrafe degli impianti di smaltimento ai fini tributari

1. Gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e d'impianti di incenerimento sono tenuti a trasmettere alla struttura tributaria della Regione Campania e alla Provincia competente per territorio gli atti relativi alle nuove autorizzazioni, completi dei dati anagrafici dei soggetti autorizzati ed ogni informazione rilevante ai fini dell'applicazione del tributo, entro trenta giorni dal rilascio.
2. Entro trenta giorni dalla conoscenza dell'evento che ha determinato l'interruzione, la ripresa o la cessazione dell'attività autorizzata, ovvero entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento che ha disposto l'interruzione, la ripresa o la cessazione dell'attività autorizzata, gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni comunicano alla struttura tributaria della Regione Campania e alla Provincia competente per territorio l'evento verificatosi o il provvedimento adottato.

Articolo 3

Base imponibile e determinazione del tributo

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'ammontare dell'imposta è fissato nel rispetto dei limiti statuiti dall'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed il suo versamento stabilito secondo le modalità previste dalla presente legge".
3. Ai sensi della classificazione disposta dall'articolo 3, comma 29 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 26, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62, l'ammontare dell'imposta è determinato in:
 - A) 0,0027 Euro per chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;
 - B) 0,0054 Euro per chilogrammo per i rifiuti speciali pericolosi provenienti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;
 - C) 0,01 Euro per chilogrammo per gli altri rifiuti speciali non pericolosi non rientranti in quelli di cui alla lettera A);
 - D) 0,02 Euro per chilogrammo per i rifiuti pericolosi non rientranti tra quelli di cui alla lettera B);
 - E) E1) 0,025 Euro per chilogrammo per i rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani;
E2) 0,0103 Euro per chilogrammo per i rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani provenienti da raccolta differenziata all'origine;
E3) 0,0052 Euro per chilogrammo per i rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani conferiti in discarica dopo essere stati sottoposti a trattamento, come definito dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili di cui alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, in attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

4. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità e le procedure per l'applicazione del regime agevolato di cui alla lett. E2 del comma 3. In mancanza si applica il regime di cui alla lettera E1.

5. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti per cento dell'ammontare fissato ai sensi del comma 3, lettera E1, i seguenti rifiuti:

a) rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

b) gli scarti e i sovvalli di rifiuti urbani e speciali, derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio, compostaggio, conferiti, ai fini dello smaltimento, in discariche, secondo quanto stabilito dal successivo comma 6.

c) le scorie dei forni degli impianti di incenerimento conferite in discarica per rifiuti non pericolosi;

d) i fanghi palabili;

e) i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti inquinati.

6. Gli scarti e i sovvalli di cui alla lett. b) del precedente comma 5 conferiti in discarica sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura del 20 per cento dell'ammontare fissato ai sensi del comma 3, lettera E1, a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente ed oggettivamente destinate al recupero di materia o di energia.

7. La Giunta regionale individua con proprio atto la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio devono raggiungere e le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovvalli per poter usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta e stabilisce le relative modalità di verifica, prevedendo altresì i tempi di adeguamento. Fino all'adozione di tale provvedimento gli scarti e i sovvalli di cui alla lett. b) del precedente comma 5, conferiti in discarica, sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura di cui al comma 3 lettera C).

8. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 6, sono soggetti al pagamento del tributo speciale in misura ridotta ai sensi dell'art. 3 comma 40 della legge 549/95, gli scarti e i sovvalli provenienti da attività di recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti.

9. La frazione organica stabilizzata (F.O.S.) utilizzata per la copertura giornaliera, secondo la normativa vigente, nonché gli altri materiali utilizzati per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo limitatamente alle quantità previste nel progetto di discarica, così come autorizzate e riportate nei registri di cui all'art. 190, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Articolo 4

Modalità di versamento del tributo

1. Il tributo è versato alla Regione Campania, dai soggetti passivi individuati nella legge statale, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, secondo le modalità stabilite con il decreto del Dirigente della struttura tributaria della Regione, di cui al successivo articolo 5, comma 3.

2. Le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 1, sono utilizzate a partire dal primo versamento utile, la cui scadenza si verifichi almeno sessanta giorni dopo la pubblicazione sul B.U.R.C. del decreto.

3. Qualora il decreto dirigenziale con le modalità di versamento non venga approvato entro i termini di cui al successivo articolo 5, si intendono confermate le modalità previste per l'anno precedente.

4. Fino alla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1 il versamento del Tributo dovrà avvenire sul conto corrente postale intestato alla Regione Campania – Servizio di Tesoreria.

Articolo 5

Presentazione della dichiarazione

1. Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti passivi, individuati nella legge statale, sono tenuti a trasmettere, alla struttura tributaria della Regione Campania e all'Amministrazione provinciale competente per territorio, per ciascuna discarica, o impianto di incenerimento, la dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge statale.
2. Il modello di dichiarazione, completo delle istruzioni per la compilazione e per la trasmissione, è approvato con provvedimento del Dirigente della struttura tributaria della Regione entro il mese di settembre di ciascun anno. Detto provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.C. entro il 31 ottobre dello stesso anno. Qualora la Regione non provveda nei termini stabiliti, si intende confermato il modello di dichiarazione approvato per l'anno precedente.
3. E' considerata omessa la dichiarazione presentata oltre il termine di cui al comma 1. Essa costituisce comunque titolo per il recupero delle somme dovute come tributo per i quantitativi ivi dichiarati.
4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rettifiche per correggere errori od omissioni che non incidano sulla liquidazione del tributo, non oltre novanta giorni dal termine di cui al comma 1.

Articolo 6

Constatazione e accertamento delle violazioni tributarie e amministrative.

1. Le violazioni alla presente legge sono constatate dai soggetti di cui all'art. 3, comma 33 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che redigono apposito processo verbale di constatazione, contenente gli estremi delle disposizioni di legge violate, l'accertamento della base imponibile non assoggettata al tributo, la determinazione del tributo dovuto. Il processo verbale è sottoscritto dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido. In mancanza di sottoscrizione gli agenti verbalizzanti dovranno indicarne le motivazioni e procedere alla notifica all'interessato mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. L'originale del processo verbale deve essere trasmesso, corredato della relata di notifica al trasgressore, alla struttura tributaria della Regione.
2. Il dirigente della struttura tributaria della Regione, accertata la violazione, provvede, ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alla notifica dell'avviso di accertamento al trasgressore o al soggetto obbligato in solido, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.
3. Nel caso in cui dagli atti d'ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l'accertamento e la contestazione sono effettuati d'ufficio con le modalità stabilite al comma 2.
4. Per tutto quanto non specificamente previsto dalla presente legge in materia di irrogazione di sanzioni e di ravvedimento operoso si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 7

Delega alle Province

1. Per le violazioni di cui all'art. 3 comma 32 della legge statale, le funzioni concernenti l'accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché il relativo contenzioso, l'eventuale rappresentanza in giudizio e la riscossione coattiva sono delegate alle Province territorialmente competenti.
2. Le somme derivanti dal recupero d'imposta, dalle sanzioni e dagli interessi moratori richieste in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 32 della legge statale, sono introitate direttamente dalle province nei loro bilanci, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
3. Le amministrazioni provinciali provvedono a versare alla Regione, entro il mese successivo alla riscossione, il venti per cento, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 27 della legge statale, delle somme derivanti dal recupero d'imposta effettuato ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 32 della legge statale

4. Le Province sono tenute ad inviare alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente delega che contenga:

- a) i dati relativi all'attività di constatazione delle violazioni alla presente legge;
- b) i dati relativi all'attività di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all'art. 3 comma 32 della legge statale;
- c) i dati relativi alle somme recuperate a titolo di tributo, sanzioni e interessi moratori;
- d) i dati relativi al contenzioso tributario e all'andamento della riscossione coattiva.

Articolo 8

Sanzioni

1. Ai sensi del comma 31, dell'art. 3, della legge statale, per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, prevista dall'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni si applica la sanzione amministrativa tributaria da due a quattro volte il tributo relativo all'operazione, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme.
2. L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni infedeli sono punite con la sanzione amministrativa tributaria da 103,29 euro a 516,46 euro.
3. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, oltre al pagamento del tributo dovuto, si applica la sanzione prevista dall'art. 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale, a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto alla Regione.
4. In caso di discariche abusive, scarico, abbandono o deposito incontrollato di rifiuti si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 32 della legge statale.
5. Ai sensi del comma 31, dell'art. 3, della legge statale, le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere estinte, come previsto dall'art. 16, comma 3, e dall'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, mediante il pagamento, da effettuarsi entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, di una somma pari alle sanzioni amministrative tributarie applicate ridotte ad un quarto.

Articolo 9

Decadenza

1. Il termine per l'accertamento del tributo di cui alla presente legge si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale il tributo era dovuto.
2. Il diritto alla riscossione delle somme dovute in base ad atto di accertamento di cui all'articolo 6 si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto definitivo.
3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, l'atto di contestazione o l'atto di irrogazione di sanzioni di cui all'art. 6 della presente legge devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
4. In caso di comportamenti omissivi, la prescrizione opera dal momento dell'accertamento del fatto illecito.
5. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni, come previsto dal comma 3 dell'art. 20 del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472; l'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione fino alla definizione del procedimento.
6. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, con istanza indirizzata alla struttura tributaria della Regione Campania, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi, nella misura prevista per l'interesse legale, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza, con maturazione giorno per giorno.

Articolo 10

Riscossione coattiva e tutela giurisdizionale

1. Per la riscossione coattiva del tributo di cui alla presente legge, si applicano le procedure previste dai decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, 13 aprile 1999 n. 112 e 27/04/2001 n. 193, ovvero quelle di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Per le controversie concernenti il tributo di cui alla presente legge si rinvia a quanto disposto dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 11

Presunzioni

1. Gli organi addetti ai controlli, determinano il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato di una quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2, lettera b). Ove ciò non sia possibile i rifiuti si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di constatazione di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Gli organi addetti ai controlli, al fine di determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, ne determinano in maniera presuntiva il volume. Qualora non sia possibile effettuare apposita pesatura viene determinato un fattore di conversione peso/volume pari a 1.200 Kg/m³.
3. In assenza di una caratterizzazione dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, agli stessi si applica l'imposta unitaria massima vigente per chilogrammo.
4. Avverso la presunzione di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammessa la prova contraria da parte dei soggetti interessati.

Articolo 12

Norma finanziaria

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 7, comma 2, il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è acquisito alla U.P.B. del bilancio regionale n. 9.31.73 "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi."
2. Il dieci per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo su base provinciale spetta alle Province e trova allocazione nella U.P.B. del bilancio regionale n. 1.1.5 "Quote del tributo speciale per il deposito in discarica da devolvere alle province".
3. Una quota pari al venti per cento del gettito del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo destinato ad interventi in materia di tutela ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Detto fondo trova allocazione nella U.P.B. dello stato della previsione delle spesa del bilancio regionale n. 1.1.256 che assume la seguente denominazione "Interventi regionali per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, legge 28 dicembre 1995, n. 549" e l'impiego delle risorse avverrà con le modalità e secondo le priorità indicate nell'art. 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Sulla stessa U.P.B. dello stato della previsione delle spesa del bilancio regionale confluiscono anche le somme riversate dalla province ai sensi dell'art. 7, comma 3.
4. Una ulteriore quota pari al cinque per cento del gettito del tributo realizzato su base provinciale, al netto delle quote di cui ai commi 2 e 3, viene trasferita alle stesse province a titolo di concorso nelle spese per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7, comma 1. Le relative risorse trovano allocazione nella U.P.B. 1.1.5 "Quote del tributo speciale per il deposito in discarica da devolvere alle province".
5. L'erogazione delle somme previste a favore delle Province, ai sensi del comma 4 del presente articolo, è subordinata all'acquisizione da parte della Regione della relazione di cui all'articolo 7, comma 4.

Articolo 13

Norma transitoria

1. Gli uffici competenti al rilascio degli atti autorizzativi per l'esercizio dell'attività di discarica e di impianto di incenerimento, comunicano alla struttura tributaria della Regione Campania e alla Provincia competente per territorio, gli estremi delle autorizzazioni già rilasciate, compreso quelle cessate, complete dei dati anagrafici dei soggetti autorizzati e di ogni informazione rilevante ai fini dell'applicazione del tributo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge